

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3407

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RONDINI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI,
BUSIN, CAPARINI, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUI-
DESI, INVERNIZZI, MOLTENI, SALTAMARTINI, SIMONETTI**

Disposizioni concernenti il personale addetto ai mezzi di soccorso per il servizio sanitario di urgenza ed emergenza

Presentata il 5 novembre 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'ambito del trasporto sanitario su gomma, cioè in ambulanza, l'Italia presenta una situazione davvero eterogenea per ciò che riguarda la qualifica e la specializzazione degli equipaggi. Dal punto di vista numerico, la componente più rappresentata è quella dei soccorritori; questi sono operatori formati per gestire in autonomia, sulla base di specifici protocolli territoriali, pazienti che presentino qualsiasi bisogno di soccorso, a partire da quelli non critici, codici bianchi e verdi, per arrivare a quelli maggiormente complessi, codici gialli o rossi, che presentano cioè traumi o patologie importanti e le cui funzioni vitali sono compromesse. Questa figura è utilizzata anche nel ser-

vizio sanitario di urgenza ed emergenza (mezzi di soccorso di base *basic life support*-BLS), in quanto addestrata a mettere in atto tutte le manovre basiche salvavita quali il massaggio cardiaco, la disostruzione delle vie aeree, l'utilizzo del defibrillatore automatico esterno, l'uso in alcune regioni dell'elettrocardiografo e in generale tale figura è formata per valutare il paziente e riconoscere eventuali criticità che mettano a rischio la sua vita. Ovviamente in caso di necessità e in situazione di estrema criticità il soccorritore è supportato dai cosiddetti *Advanced life support*, mezzi di soccorso con a bordo medici e infermieri specializzati nell'emergenza, presenti in numero ridotto rispetto ai

mezzi di BLS. I soccorritori, spesso denominati autisti-soccorritori, siano essi volontari o professionisti, sono sempre presenti a bordo di una ambulanza che effettua anche trasferimenti di malati a piccola, media e lunga percorrenza in condizioni stabili e non critiche.

In Italia il servizio sanitario di urgenza ed emergenza è gestito in modo diverso in base alla regione in cui ci si trova. A livello pratico, ad esempio, cambiano i protocolli, cambiano i titoli e i corsi necessari per prestare servizio sulle ambulanze, rendendo di fatto disomogenea la preparazione dei soccorritori e le competenze che questi ultimi acquisiscono una volta finito il corso di formazione previsto. La situazione descritta porta alla luce la mancanza di uniformità di protocolli, evidenziando un sistema che ha ancora degli elementi da definire, eredità di un passato in cui il servizio di emergenza era spesso garantito da medici, infermieri professionali e autisti soccorritori dipendenti e che, negli anni, hanno visto la figura del volontario sostituirsi a quella dei professionisti dell'urgenza ed emergenza. A tale proposito si è posto il problema sull'opportunità di affidare *in toto* il servizio sanitario di urgenza ed emergenza a personale volontario, pur esprimendo stima e riconoscenza nei confronti della figura del volontario ed esaltando il volontariato come un'attività nobile e lodevole. Ma è davvero opportuno che di sera a prestare servizio su un'ambulanza ci sia una persona che potrebbe arrivare da una giornata lavorativa di 8 e più ore e che potrebbe affrontare un turno di volontariato che lo terrà impegnato tutta la notte? È giusto che le responsabilità penali, civili e quelle previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, siano fatte ricadere su persone che già svolgono un servizio pubblico a titolo gratuito? I cittadini dovrebbero avere il diritto di usufruire di un servizio sanitario di ur-

genza ed emergenza in cui sono impiegate figure professionali, come l'autista soccorritore, il medico rianimatore e l'infermiere. Non appare opportuno, che l'incolumità dei pazienti sia affidata a persone che – con tutta la buona volontà e dedizione – svolgono due, tre o anche quattro servizi al mese, sicuramente dopo aver lavorato tutto il giorno e senza aver maturato l'esperienza necessaria per fare fronte agli imprevisti che spesso si presentano in una attività tanto delicata e complessa.

Altrettanto importante è rivelare come guidare un mezzo di soccorso non sia semplice né un passatempo. Dal momento dell'attivazione dell'ambulanza per rispondere alla richiesta di soccorso l'autista soccorritore è responsabile dell'incolumità di tutti coloro che sono a bordo del mezzo (tre o quattro persone oltre al paziente) nonché di tutti gli altri utenti della strada. Una tale responsabilità dovrebbe essere affidata a chi, dopo aver frequentato i corsi e conseguito i titoli necessari, decida di svolgere quest'attività in regime di lavoratore dipendente. Il volontariato è giusto e indispensabile, è una risorsa per la comunità, ma crediamo che i cittadini abbiano il diritto ad avere un servizio sanitario di urgenza ed emergenza che impiega personale tecnicamente e professionalmente preparato, in un *mix* di sinergie che permetta di garantire la sicurezza dei pazienti, anziché sfruttare la grande risorsa del volontariato per attività di emergenza che richiederebbero invece maggiori competenze e conoscenze clinico-sanitarie. La presente proposta di legge disciplina sia la presenza sia le caratteristiche del personale a bordo dei mezzi di soccorso su gomma, prevedendo anche una differenziazione tra soccorritore professionista e volontario, specificando inoltre la differenza tra i diversi percorsi formativi e le caratteristiche che deve avere l'autista dei mezzi di soccorso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Dotazione del personale dei mezzi di soccorso per il servizio sanitario di urgenza ed emergenza).

1. Il numero minimo di personale presente a bordo dei mezzi di soccorso di base per il servizio sanitario di urgenza ed emergenza, di seguito denominati « mezzi di soccorso », è di tre membri: un autista soccorritore, un infermiere soccorritore e un soccorritore/volontario. Un quarto membro può essere aggiunto in fase di formazione o qualora se ne ravvisi la necessità.

ART. 2.

(Caratteristiche del soccorritore).

1. Il nuovo personale che opera sui mezzi di soccorso in qualità di soccorritore deve seguire un percorso formativo teorico-pratico che preveda 1.000 ore, di cui almeno 500 di tirocinio. Durante quest'attività il personale deve essere affiancato da un soccorritore esperto con almeno tre anni di servizio, che abbia seguito uno specifico percorso formativo per lo svolgimento della mansione di *tutor*.

2. L'attività di soccorritore esperto di cui al comma 1 può essere svolta solo dopo avere esercitato sei mesi di attività come terzo membro dell'equipaggio dei mezzi di soccorso. Il soccorritore *senior* deve organizzare l'equipaggio, al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza, la qualità e la sicurezza del trasporto sia dell'infortunato sia dell'equipaggio stesso. In talune situazioni e sulla base di normative regionali, il soccorritore esperto può essere sostituito dalla figura dell'infermiere disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 739, e dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42.

ART. 3.

(Caratteristiche del terzo membro dell'equipaggio dei mezzi di soccorso).

1. La terza unità dell'equipaggio dei mezzi di soccorso può essere un soccorritore di cui all'articolo 2 o un soccorritore volontario, con il compito di collaborare con il resto dell'equipaggio alla buona riuscita degli interventi.

2. Il personale volontario, elemento complementare del servizio dei mezzi di soccorso, deve seguire un percorso formativo non inferiore a 200 ore, suddivise in 100 ore di teoria, 50 ore di esercitazione e 50 ore di tirocinio, e presta la propria opera in maniera discontinua, sulla base della propria disponibilità e sempre in cooperazione con il resto dell'equipaggio dei mezzi di soccorso.

ART. 4.

(Caratteristiche dell'autista soccorritore).

1. Al fine di garantire la sicurezza dell'equipaggio dei mezzi di soccorso e del paziente trasportato l'autista soccorritore deve rispettare tutte le normative sulla sicurezza del lavoro; tale attività deve essere svolta a seguito di un sufficiente periodo di riposo antecedente alla guida dei citati mezzi di soccorso.

2. Il Ministro della salute, in concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede, con proprio decreto, a stabilire i requisiti necessari per esercitare l'attività di autista soccorritore dei mezzi di soccorso, individuando le caratteristiche psico-fisiche per il riconoscimento dell'idoneità e stabilendo l'obbligo di superamento di un corso di guida in emergenza che prevede anche la conoscenza del territorio e l'utilizzo corretto dei mezzi da condurre.

3. L'attività di autista soccorritore può essere svolta solo dopo aver esercitato almeno due anni di attività come soccorritore esperto.

ART. 5.

(Organizzazione dei percorsi formativi).

1. Il Ministero della salute provvede, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, a organizzare percorsi formativi esclusivamente teorici, relativi alle seguenti materie: anatomia, fisiologia, patologia, traumatologia, psicologia e lingue straniere, prevedendo l'obbligo di aggiornamento continuo con corsi strutturati in analogia a quanto previsto dall'educazione continua in medicina e disciplinando le caratteristiche di partecipazione e di rilascio dell'abilitazione allo svolgimento dell'attività di soccorritore.

ART. 6.

(Riconoscimento dei titoli posseduti dal personale).

1. Al fine di riconoscere l'esperienza maturata a bordo dei mezzi di soccorso dal personale in forza alle associazioni e agli enti di soccorso per il servizio sanitario di urgenza ed emergenza operanti nel territorio nazionale. Tali associazioni ed enti devono certificare l'anzianità di servizio dei propri collaboratori per consentire loro di accedere ai percorsi formativi esclusivamente teorici di cui all'articolo 5. L'anzianità minima riconosciuta per poter accedere ai citati percorsi formativi è di almeno cinque anni continuativi ovvero di almeno cinque anni non continuativi in un periodo di tempo non superiore a sette anni di svolgimento dell'attività di soccorritore dipendente dei mezzi di soccorso.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0038550